

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
PROCEDURA APERTA, SENZA PREVIO AVVISO DI PREINFORMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I TRAMITE PIATTAFORMA INNOVAPUGLIA SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE (ART. 9 D.L. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 89/2014) PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO TURISTI DALL'AREA SERVIZI DI PUNTA PENNA GROSSA	
IMPORTO A BASE D'ASTA 38.000,00 €	CIG 8770634C21

art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni.....	3
art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	3
art. 3. Modalità di svolgimento del Servizio	4
art. 4. Modalità di stipulazione del contratto.....	5
art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	5
art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	5
art. 7. Fallimento dell'appaltatore	5
art. 8. Avvio dell'esecuzione del contratto.....	6
art. 9. Termini per l'ultimazione del servizio	6
art. 10. Proroghe.....	6
art. 11. Sospensioni ordinate dal Direttore di esecuzione	6
art. 12. Sospensioni ordinate dal RUP.....	7
art. 13. Penali.....	7
art. 14. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	7
art. 15. Pagamenti.....	7
art. 16. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti	8
art. 17. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	9
art. 18. Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo.....	9
art. 19. Cessione del contratto e cessione dei crediti	9
art. 20. Garanzie per l'esecuzione.....	9
art. 21. Riduzione delle garanzie	10
art. 22. Obblighi dell'impresa aggiudicataria	10
art. 23. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	11
art. 24. Variazione del servizio	11

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

art. 25. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	11
art. 26. Norme di sicurezza generali e sicurezza	12
art. 27. Misure specifiche per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ..	12
art. 28. Controversie e arbitrato	12
art. 29. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	12
art. 30. Risoluzione del contratto e recesso.....	13
art. 31. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	14
art. 32. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia	14
art. 33. Incompatibilità di incarico	15
art. 34. Spese contrattuali, imposte e tasse.....	15

art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1.1. Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di servizi di trasporto turisti dall'area servizi di PUNTA PENNA GROSSA

1.2. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo presentato dall'operatore economico che rappresenta parte integrante del seguente contratto.

1.3. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

1.4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

1.4-a Codice identificativo della gara (CIG): 8770634C21

1.5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

1.5-a Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;

1.5-b Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate

1.5-c Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;

1.5-d D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

1.5-e Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;

1.5-f Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.

1.5-g Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.

1.5-h RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile del servizio;

1.5-i Direttore dell'esecuzione del contratto: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali;

1.5-j DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;

art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

2.1. L'importo a base di gara è **38.000,00 €** iva esclusa

2.2. Nel caso in cui dovessero presentarsi rischi da interferenze fra le attività affidate, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria elaboreranno il documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

2.3. L'esecuzione del servizio è **a corpo**.

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

2.4. L'importo del contratto sarà definito nell'ambito della procedura aperta D.Lgs.50/2016, come da offerta economicamente più bassa da parte dell'Operatore Economico, pari al prezzo offerto in ribasso rispetto a quello a base di gara di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

art. 3. Modalità di svolgimento del Servizio

3.1. La modalità di esecuzione sarà la seguente:

3.1-a Servizio di trasporto non regolare di passeggeri da Area servizi di Punta Penna Grossa alla strada comunale Punta Penna Grossa, in un'area in via di definizione, lungo un percorso di lunghezza 1,3 km, utilizzando la strada complanare SS379, per **69 giornate dal 28/06/2021 al 05/09/2021** con N. 1 mezzi di trasporto collettivo tipo trenino turistico minimo **50 posti** la cui velocità massima autorizzata non superi i **40 km/h**; il servizio dovrà essere svolto **dalle ore 08:30 alle ore 19:30** con una frequenza minima di un viaggio A/R per ciascun trenino ogni quindici minuti o al raggiungimento della capienza massima del trenino.

3.2. È fatto divieto di collocare sui mezzi di trasporto, sia esternamente che internamente scritte e/o pubblicità diverse da quelle indicanti la tipologia del servizio e sopra riportata, fatta eccezione per il marchio della ditta appaltatrice. Quest'ultimo dovrà essere comunque di dimensioni congrue.

3.3. Nell'esecuzione del servizio dovranno essere adottate tutte le procedure e cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori e dei terzi. Il mezzo di trasporto dovrà svolgere l'attività ad una velocità massima di 10 km/ora.

3.4. Ciascun mezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare dedicato il cui numero deve essere comunicato alla Stazione appaltante.

3.5. Nell'esecuzione del servizio dovrà essere verificato alla salita che i fruitori:

3.5-a Siano in possesso delle mascherine facciali e che siano regolarmente indossate;

3.5-b Rispettino durante l'attesa il distanziamento sociale così come imposto dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

3.6. Il Responsabile di Esercizio, che l'aggiudicatario dovrà nominare preventivamente alla sottoscrizione del contratto di cottimo, assicura l'interfaccia con la Stazione Appaltante e svolge il ruolo di coordinatore per la esecuzione e/o realizzazione delle prestazioni e tali funzioni si esplicano a mezzo delle seguenti attività:

3.6-a recepimento degli ordini/disposizioni e relativa esecuzione di interventi di ogni tipo;

3.6-b recepimento degli ordini ed effettuazione di sopralluoghi;

3.6-c recepimento delle richieste di informazione e fornitura delle stesse;

3.6-d la redazione di proposte di interventi atti a risolvere problematiche operative e/o funzionali;

3.6-e coordinamento di tutto il personale addetto ai servizi;

3.6-f verifica con regolarità in ordine al mantenimento degli standard qualitativi del servizio medesimo, con particolare riferimento alle informazioni fornite all'utenza, alla regolarità del servizio, al comfort del viaggio a bordo ed alle condizioni di pulizia ed igiene dei mezzi.

3.7. Il Responsabile di Esercizio è, altresì, responsabile della corretta esecuzione di ciascun singolo servizio anche sotto il profilo del comportamento e della professionalità del personale specificatamente addetto.

3.8. Il Responsabile di Esercizio, inteso quale rappresentante tecnico dell'appaltatore, dovrà avere piena conoscenza della documentazione di contratto e dovrà essere munito dei poteri necessari per l'esecuzione delle proprie competenze.

3.9. Il Responsabile di esercizio deve essere dotato di:

3.9-a tesserino di riconoscimento;

3.9-b telefono cellulare.

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

3.10. Gli addetti alla conduzione dei mezzi dovranno essere dotati, a cura e spese dell'affidatario, di abbigliamento consono e decoroso che li renda facilmente identificabili quali addetti al servizio trasporto passeggeri del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, e dovranno, altresì essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, con fotografia. L'abbigliamento dovrà essere immediatamente sostituito in caso di usura che ne renda l'utilizzo non decoroso.

3.11. L'affidatario dovrà impegnarsi a sostituire il personale addetto al servizio qualora il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto lo richiedesse con relazione motivata o per motivi di comportamento irrispettoso o sconveniente nel corso dell'esecuzione del servizio.

3.12. L'impresa aggiudicataria applica nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

3.13. L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

3.14. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire che il servizio possa essere svolto con N. 1 mezzi di trasporto collettivo tipo trenino turistico minimo 50 posti la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h e, pertanto, in caso di guasti, dovrà assicurare il ripristino del servizio entro le 24h

art. 4. Modalità di stipulazione del contratto

4.1. Il corrispettivo riconosciuto all'Operatore Economico è determinato in seguito al prezzo offerto in ribasso in sede di partecipazione di gara.

4.2. Tale corrispettivo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

4.3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

4.4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'art. 2.

4.5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

5.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

6.1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

6.2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle regolamentazioni vigenti all'interno dell'AMP di Torre Guaceto, come da decreti e regolamenti pubblicati.

art. 7. Fallimento dell'appaltatore

7.1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

7.2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto

art. 8. Avvio dell'esecuzione del contratto

8.1. Il Direttore di esecuzione, previa disposizione del RUP, provvede all'avvio dell'esecuzione del contratto non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Il Direttore di esecuzione comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di avvio del contratto, il Direttore di esecuzione e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 19 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

8.2. Il termine fissato nel comma 8.1 deve essere conteggiato tenendo in considerazione quanto previsto in termini di blocco delle attività dai decreti legge, decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ordinanze vigenti riguardanti le Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

8.3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore di esecuzione per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

8.4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.

8.5. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

8.6. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore di esecuzione ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

art. 9. Termini per l'ultimazione del servizio

9.1. Il servizio terminerà entro il **05/09/2021**.

art. 10. Proroghe

10.1. Nel caso in cui il servizio dovesse essere necessario oltre il termine di cui al punto 9.1, la Stazione Appaltante potrà richiedere, alle stesse condizioni, il proseguimento del servizio per un periodo non superiore ai 15 giorni.

art. 11. Sospensioni ordinate dal Direttore di esecuzione

11.1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore di esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio, nonché dello stato di avanzamento del servizio, delle

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

attività la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

11.2. La sospensione ordinata dal direttore di esecuzione è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione del servizio, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

11.3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

11.4. Il verbale di ripresa del servizio, da redigere a cura del Direttore di esecuzione, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore di esecuzione, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

art. 12. Sospensioni ordinate dal RUP

12.1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

12.2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 9, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

art. 13. Penali

13.1. Il mancato rispetto di quanto previsto nell'art. 3 l'applicazione della penale pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo in cui si verificano le irregolarità.

13.2. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

13.3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 13.1 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'art. 14, in materia di risoluzione del contratto.

13.4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

art. 14. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

14.1. Qualora il servizio si interrompa per negligenza dell'appaltatore la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere superiore a 2 giorni, entro i quali l'appaltatore deve riprendere le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

14.2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

art. 15. Pagamenti

15.1. L'esecuzione del servizio è **a corpo**. L'appaltatore è autorizzato a richiedere i seguenti stati di avanzamento:

15.1-a 25% del prezzo offerto in sede di gara Successivamente al 15/07/2021

15.1-b 25% del prezzo offerto in sede di gara Successivamente al 01/08/2021

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

15.1-c 25% del prezzo offerto in sede di gara Successivamente al 18/08/2021

15.1-d Saldo al termine del servizio

15.2. Il RUP ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento, al netto di eventuali penali di cui all'art. 13

15.3. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento del servizio ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

art. 16. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

16.1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

16.2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

16.2-a all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 50, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

16.2-b agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

16.2-c all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 62 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

16.2-d ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

16.3. Ai pagamenti sarà applicato il regime dello **split payment**, secondo quanto disposto dall'art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972, e che, pertanto, le fatture:

16.3-a dovranno essere emesse nel formato fattura elettronica pubblica amministrazione e che il **CODICE UNIVOCO UFFICIO** è **UF8ZR2**;

16.3-b dovranno riportare l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – ex art.17 Ter DPR 633/72" - Split Payment;

16.3-c le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere processate e liquidate e dovrete attivarvi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni ufficiali fornite dall'Agenzia delle Entrate;

16.3-d dovranno esporre imponibile, aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura la quale, però, non concorrerà alla determinazione della vostra liquidazione IVA periodica, poiché la suddetta IVA non sarà liquidata al cedente / prestatore al saldo della fattura, ma sarà pagata direttamente all'Erario da parte del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

16.4. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare obbligatoriamente:

16.4-a il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

16.4-b il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico.

16.5. Con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

art. 17. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

17.1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 15 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

17.2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

17.3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio.

17.4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

art. 18. Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

18.1. Non sono previste variazioni di prezzo in aumento.

18.2. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti.

art. 19. Cessione del contratto e cessione dei crediti

19.1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

19.2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

art. 20. Garanzie per l'esecuzione

20.1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario le reintegrazioni della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

20.2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

20.3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

20.4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

20.5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

20.6. Si richiama in tal senso la Delib. ANAC 27/02/2019, n. 140 che chiarisce che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

art. 21. Riduzione delle garanzie

21.1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'art. 20 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

21.2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

21.3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai commi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

21.4. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

21.5. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

art. 22. Obblighi dell'impresa aggiudicataria

22.1. Sono a carico dell'impresa assumendosene pertanto ogni relativa alea:

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

22.1-a tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto della convenzione nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

22.1-b I costi relativi all'espletamento dei servizi e delle attività oggetto del presente capitolato.

22.2. L'impresa aggiudicataria si obbliga altresì:

22.2-a a stipulare, per l'intera durata del Contratto apposita polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi, per sinistro, per persona, per danni a cose, per un massimale assicurato almeno pari a € 1.000.000,00;

22.2-b a stipulare, per l'intera durata del Contratto apposita polizza responsabilità civile rischi diversi verso i prestatori di lavoro, per sinistro, per persona, per un massimale assicurato almeno pari a € 1.000.000,00;

22.2-c alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore di esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;

22.2-d all'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

22.2-e alle responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

22.2-f a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

22.2-g a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, per quanto di sua competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della convenzione;

22.2-h osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante.

art. 23. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

23.1. L'impresa aggiudicataria applica nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

23.2. L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

art. 24. Variazione del servizio

24.1. Il contratto di appalto non potrà essere modificato in alcun caso non essendo, tale disposizione, contemplata nei documenti di gara.

art. 25. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

25.1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 26, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

25.1-a autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

art. 26. Norme di sicurezza generali e sicurezza

26.1. L'appaltatore deve:

26.1-a osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili ai servizi di natura intellettuale;

26.1-b rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

26.1-c verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidati;

26.2. L'operatore economico deve applicare quanto previsto dai decreti legge, decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ordinanze vigenti riguardanti le Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

art. 27. Misure specifiche per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

27.1. L'impresa aggiudicataria dovrà:

27.1-a provvedere all'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);

27.1-b installare dispenser di idroalcolica da rendere sempre disponibili ai passeggeri.

27.1-c verificare che i fruitori:

- Siano in possesso delle mascherine facciali e che siano regolarmente indossate;
- Rispettino durante l'attesa il distanziamento sociale così come imposto dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

27.1-d predisporre le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;

27.1-e verificare il corretto utilizzo delle mascherine facciali da parte dei passeggeri;

27.1-f procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi a disposizione per i passeggeri, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione **almeno una volta al giorno** e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

27.2. L'impresa aggiudicataria dovrà conformare le misure di prevenzione adeguandosi ad eventuali misure più restrittive che dovessero essere adottate durante lo svolgimento del servizio.

art. 28. Controversie e arbitrato

28.1. Qualora non si stipuli l'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è stipulato.

28.2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

art. 29. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

29.1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

29.2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

29.3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

29.4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

29.4-a chiede tempestivamente ai già menzionati istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;

29.4-b trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale;

29.4-c corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

29.4-d provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

29.5. Qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

art. 30. Risoluzione del contratto e recesso

30.1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

30.1-a il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

30.1-b con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

30.1-c l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, del codice dei contratti;

30.1-d l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

30.2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

30.2-a qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

30.2-b nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

30.3. Quando il direttore di esecuzione o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

30.4. Il contratto è altresì risolto qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 14, comma 1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 32 comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.

30.5. Sono causa di risoluzione:

30.5-a il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;

30.6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

30.7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore di esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del servizio già eseguiti.

30.8. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

art. 31. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

31.1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

31.2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.

31.3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

art. 32. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia

32.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 27, comma 4, del presente Capitolato.

32.2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

32.2-a i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

32.2-b i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

32.2-c i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

32.3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

32.4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.

32.5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

32.5-a la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

32.5-b la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

32.6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

32.7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

32.8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

32.9. Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

art. 33. Incompatibilità di incarico

33.1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs. 39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

art. 34. Spese contrattuali, imposte e tasse

34.1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N 0001817-BD-21 DEL 26-05-2021

34.1-a le spese contrattuali;

34.1-b le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e la messa in funzione degli impianti;

34.1-c le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;

34.1-d le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

34.1-e il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.

34.2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

34.3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

34.4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

34.5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.